



COMUNE DI FANO

Provincia di Pesaro e Urbino

SINDACO

ORDINANZA N. 72 DEL 27/12/2016

OGGETTO:	DIVIETO DI UTILIZZO DI PETARDI, BOTTI, SPARI E ARTIFICI PIROTECNICI SU TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE DAL 30 DICEMBRE 2016 AL 6 GENNAIO 2017
-----------------	---

RILEVATO

-che è consuetudine in tutto il territorio comunale festeggiare il capodanno ed altre festività con il lancio di petardi, botti e fuochi d'artificio di libera vendita concentrati in particolare nella notte di capodanno, nei minuti dopo la mezzanotte, ma anche, seppure in modo più sporadico, nei giorni successivi;

-che tale pratica, anche a causa del volume di forza esplosiva che viene liberata dalla contemporaneità degli scoppi, rischia di procurare danni e/o lesioni alle persone (aggravati dall'uso improprio o dal malfunzionamento di detti ordigni) oltre ad effetti traumatici nei confronti degli animali d'affezione (come il panico da rumore che influisce indirettamente sul benessere delle persone che li circondano);

-che tale forza di fuoco può essere aggravata dall'utilizzo anche di ordigni illegali e dall'uso di armi da fuoco che, nella generale concitazione e confusione, vengono utilizzate impunemente approfittando della difficoltà di distinguere tra "spari legali" e "spari illegali";

VISTA la Nota di S.E. Il Prefetto di Pesaro e Urbino p.g.n.26688/2013 avente oggetto "*Servizi di prevenzione generale e di controllo del territorio durante le festività natalizie e di Fine Anno. Controlli sulla produzione e vendita di materiali pirotecnici*";

RITENUTO opportuno preservare l'incolumità pubblica in relazione al ricorrente uso improprio, scorretto e talora illecito dei fuochi d'artificio, botti e spari di fine anno a salvaguardia delle persone, di beni e cose pubbliche e private nonché a tutela del benessere degli animali;

VISTO l'art. 54, comma 4, del D.Lgs.n.267/2000 che riconosce al Sindaco, quale Ufficiale di Governo, il potere di adottare provvedimenti, anche contingibili e urgenti, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana;

VISTO il vigente Statuto Comunale;

VISTO l'art.13 della L.n.121/1981;

VISTA la L.n.241/1990;

VISTO l'art.133, comma n.1, lett.q) del D.Lgs.n.104/2010;

VISTE le note della Prefettura di Pesaro Urbino 11/03/2011 prot.n.3133/2011/pa14-002 e 24/05/2011 prot.n.6499/2011/pa14-002;

DATO ATTO che la presente ordinanza è stata preventivamente comunicata alla Prefettura di Pesaro Urbino la quale ha riscontrato la stessa informalmente e poi con nota circolare prot.71857 del 22/12/2016; rilevato che il Prefetto richiama, tra l'altro, i Sindaci a limitare, per motivi di legittimità, il divieto indistinto e generalizzato dei fuochi d'artificio di fine anno consentendo invece l'uso degli artifici pirotecnici in parte dispositiva meglio evidenziati e precisati che non appaiono pregiudizievoli per la pubblica incolumità;

RITENUTO di dover adempiere al richiamo del Sig.Prefetto di cui sopra tenuto conto che l'emanazione della presente ordinanza è disposta dal Sindaco quale "Ufficiale di Governo" nell'ambito dell'articolazione funzionale, a livello territoriale, del Ministero dell'Interno ex art.54 D.Lgs.n.267/2000 (essendo l'"ordine la sicurezza pubblica" materie costituzionalmente attribuite, in via esclusiva, alla competenza dello stato) e non quale "rappresentante della comunità locale" ex art.50 del D.Lgs.n.267/2000;

ORDINA

1. E' fatto divieto a chiunque di far esplodere fuochi d'artificio, petardi, spari, "botti" diversi dai

seguenti come individuati nella circolare prefettizia di Pesaro Urbino prot.71857 del 22/12/2016:

- "riclassificati" ai sensi dell'art.53 TULPS (V cat. gruppo "D" - "E")
 - equiparati con marchio CE (F1 cat.1- F2 cat.2 per quelli con massa attiva (NEC) inferiore a mg.150
 - P1 -prodotto da gioco-
- in tutto il territorio comunale dal 30 dicembre 2016 al 6 gennaio 2017.**

2. I trasgressori potranno incorrere, salve le più gravi fattispecie penali od amministrative connesse e/o concorrenti anche con riferimento a quanto previsto dall'art.650 e 703 del codice penale, nelle sanzioni di cui all'art.7bis del D.Lgs.n.267/2000.

DISPONE

3. che il Corpo di Polizia Municipale di Fano, nonché le Guardie Zoofile nei limiti delle relative funzioni previste dall'ordinamento, verifichino il rispetto della presente ordinanza.
4. di richiedere a S.E. Il Prefetto di Pesaro Urbino di valutare il coinvolgimento delle altre forze dell'ordine nella verifica del rispetto della presente ordinanza.
5. che la presente ordinanza sia comunicata alle seguenti pubbliche autorità:
- Prefettura di Pesaro e Urbino;
 - Questura di Pesaro e Urbino;
 - Comando Provinciale dei Carabinieri;
 - Comando Provinciale della Guardia di Finanza;
 - Comandante dei Carabinieri di Fano;
 - Comandante Provinciale VV.FF;
 - Dirigente del Commissariato P.S. di Fano;
 - Dirigente Comandante della Polizia Municipale di Fano;
 - Guardie zoofile - Associazione Anpana Onlus;
 - Guardie zoofile - Associazione OIPA Onlus .
6. che alla presente ordinanza venga data pubblicità attraverso la pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune di Fano ai sensi dell'art.8, comma n.3, della L.n.241/1990 nonché attraverso gli organi locali di informazione ed il sito internet comunale.

INFORMA

7. che avverso la presente ordinanza può essere proposto ricorso gerarchico amministrativo presso S.E. il Prefetto di Pesaro e Urbino entro il termine di giorni 30 (trenta) dalla pubblicazione della stessa.
8. E' ammesso ricorso giudiziale avanti al TAR Marche ai sensi del D.Lgs.n.104/2010 entro il termine di giorni 60 (sessanta) dalla pubblicazione della presente ordinanza oppure, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni 120 (centoventi) dalla medesima data ai sensi del DPR. n.1199/1971.
9. La presente ordinanza è firmata digitalmente ai sensi e per gli effetti dell'art.20 e seg. del D.Lgs.n.82/2005.
10. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:
Dirigente GABINETTO DEL SINDACO: Dott.Pietro Celani.

IL SINDACO
Massimo Seri

